

N. 15082/2023 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Quarta Sezione civile**

Il Tribunale di Bologna in persona del
- dott. Giacomo ROCCHI Giudice
pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15082/2023 r.g. promossa da:

Parte_1 C.F. C.F._1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Lusa (C.F. C.F._2) del Foro di Bologna, con elezione di domicilio digitale ex art. 16 sexies D.L. n. 179/2012 all'indirizzo PEC Email_1 e presso il suo Studio a Bologna, Via Garibaldi n. 9.

ATTRICE

nei confronti di

Controparte_1 , in persona del suo Liquidatore rappresentante legale *pro tempore* sig. Parte_2 codice fiscale e partita IVA P.IVA_1
Parte_2 codice fiscale C.F._3
Parte_3 codice fiscale C.F._4 ,
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Bonfiglioli del Foro di Bologna (codice fiscale: C.F._5), elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Bologna, via del Monte n. 10,

CONVENUTI

Le parti hanno così precisato le conclusioni:

Per l'attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione

IN VIA PRINCIPALE

Accertare e dichiarare l'infondatezza delle ragioni addotte dalla società [...]

Controparte_1 , con sede a Pianoro (BO), Via Tagliacane n. 3, C.F. e P. IVA P.IVA_1 ,
a giustificazione della delibera di esclusione del socio adottata in data 3.8.2023 e notificata all'odierna attrice in data 10.8.2023, e per l'effetto, annullare ex tunc la delibera di esclusione e ordinare la

reintegra della Dott.ssa *Parte_1* nella società *Controparte_1*

[...] con ripristino di tutti i diritti e le facoltà che le competono in qualità di socio;

IN SUBORDINE

Nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di annullare la delibera di esclusione del socio, condannare la società *Controparte_1*, con sede a Pianoro (BO), Via

Tagliacane n. 3, C.F. e P. IVA *P.IVA_1*, al pagamento in favore della Dott.ssa *Parte_1*

[...] della somma che risulterà in corso di causa a titolo di liquidazione della propria quota societaria.

IN VIA ISTRUTTORIA

Con ogni più ampia riserva consentita in rito e in via istruttoria.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese di lite e compensi professionali, tenuto conto della mancata partecipazione dei convenuti alla mediazione obbligatoria.

Per i convenuti:

Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:

per i convenuti Sig.ri *Parte_2* e *Parte_3*

• in via preliminare

- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti Sig.ri *Pt_2*

[...] e *Parte_3* e conseguentemente disporre l'estromissione dal presente giudizio

• nel merito:

in via principale:

- accertare e dichiarare l'estraneità alla presente controversia dei sig.ri *Parte_2* e [...]

Parte_3 e conseguentemente rigettare la domanda giudiziale proposta dall'attrice con riferimento alla posizione processuale dei convenuti sig.ri *Parte_2* e *Parte_3*

in subordine:

- respingere le domande tutte formulate dall'attrice sig.ra *Parte_1* perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;

in ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi professionali

per la convenuta *Controparte_1*

- respingere le domande tutte formulate dall'attrice sig.ra *Parte_1* perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;

con vittoria di spese di lite e compensi professionali.

CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* impugnava la delibera della società convenuta, assunta in data 3.8.2023, con la quale veniva disposta la sua esclusione in base a inadempimenti agli obblighi sociali.

L'attrice, dopo avere ricostruito l'attività della società e il contributo dei soci, riferito della morte del marito *Persona_1* e della successiva ostilità mostrata nei suoi confronti dai soci *Pt_2* [...] e *Parte_3* che aveva portato alla delibera di esclusione, e dopo aver dato atto del fallimento della mediazione intrapresa, in diritto eccepiva, preliminarmente, in via preliminare, la nullità della clausola arbitrale contenuta nell'art. 17 dell'atto costitutivo di Terre 5 Valli, in base alla

quale “*qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i Soci o tra i Soci e la Società in ordine alla interpretazione od alla esecuzione del presente contratto verrà rimessa al giudizio di un collegio amichevole compositore, composto da tre arbitri dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dei primi due di comune accordo, o in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Bologna. Il collegio arbitrale giudicherà inappellabile ex bono et aequo in via irrituale*”. La nullità conseguiva, secondo l’attrice, al contrasto con quanto previsto dall’art. 838 bis, comma 2, cod. proc. civ., che impone la nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. La nullità vale anche in caso di arbitrato irrituale.

L’attrice argomentava sul ricorso da parte sua alla mediazione obbligatoria nonché sulla tempestività dell’opposizione alla delibera di esclusione ai sensi dell’art. 2287, comma 2, cod. civ., tenuto conto della sospensione dei termini derivante dal ricorso alla mediazione obbligatoria e alla sospensione dei termini feriali applicabile nel caso di specie.

Nel merito, l’attrice rilevava che l’esclusione può avere luogo solo per gravi inadempienze del socio che ricorrono quando il comportamento contestato abbia impedito o comunque reso meno agevole il perseguimento dello scopo sociale. Alla luce di tale nozione, l’attrice contestava le inadempienze menzionate nell’atto di esclusione.

Con riferimento all’addebito di avere gestito le attività sociali in via arbitraria e autonoma, senza alcuna condivisione delle decisioni con l’altro socio amministratore Sig. **Parte_2**, anche dopo il veto ex art. 2557, secondo comma, c.c., comunicato con lettere trasmesse per posta elettronica certificata in data 25.5.2023 e 19.6.2023, l’attrice ne sosteneva l’assoluta infondatezza. La **Pt_1** aveva continuato a fornire il proprio contributo come avveniva prima della morte del marito; piuttosto era stato **Parte_2** a compiere atti di gestione senza coinvolgere gli altri soci superstiti, come accaduto, a titolo esemplificativo, in occasione di un ricevimento per una comunione tenutosi in data 28.5.2023. L’attrice aveva sempre collaborato con gli altri soci.

Era del tutto infondato l’addebito di aver utilizzato denaro sociale per il pagamento di polizze assicurative personali e dei propri familiari nonché per il pagamento di opere di miglitoria su beni di proprietà personale.

L’addebito secondo cui l’attrice aveva fruito in via esclusiva di un bene immobile di cui è titolare esclusiva che era stato conferito in comodato gratuito alla società non teneva conto che i soci avevano concesso gli immobili di loro proprietà in comodato gratuito alla Società, ma avevano conservato, di fatto, il diritto di abitare presso i rispettivi immobili.

Non veritiero e irrilevante era l’addebito di avere utilizzato la PEC della società come propria per comunicazioni personali.

Si addebitava alla **Pt_1** di non aver adempiuto alle richieste di attività avanzate dagli altri soci: l’attrice si limitava a precisare che le estreme difficoltà emerse nella gestione dei rapporti con il Sig. **Parte_2** e la Sig.ra **Parte_3** erano da ricondurre a cause imputabili esclusivamente a questi ultimi.

Quanto alla “formalizzazione di contratti a nome della società senza alcuna condivisione, autorizzazione dell’altro socio amministratore né informativa agli altri soci” nonché all’addebito di non avere rendicontato in ordine ai contratti stipulati nonché a spese e incassi, l’attrice ribadiva di avere continuato a svolgere le medesime attività che svolgeva da anni.

Ricordando che era la società ad avere l’onere di provare gli addebiti posti a base della delibera di esclusione, l’attrice concludeva, in via principale per l’annullamento ex tunc della delibera di esclusione e perché fosse ordinata la sua reintegra nella società **Parte_4**

[...] con ripristino di tutti i diritti e le facoltà che le competevano in qualità di socio; in subordine, per la condanna della società *Controparte_1* al pagamento in suo favore della somma che sarebbe risultata in corso di causa a titolo di liquidazione della propria quota societaria.

2. Si costituivano i convenuti eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dei soci *Parte_2* e *Parte_3* che, del resto, non erano stati coinvolti nella procedura di mediazione, promossa soltanto nei confronti della società. I convenuti concludevano, quindi, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di estromissione, il rigetto della domanda proposta contro *Parte_2* e *Parte_3* con conseguente condanna alla integrale refusione delle spese di lite a loro favore.

I convenuti, inoltre, convenendo con l'attrice sulla nullità della clausola arbitrale, eccepivano la tardività dell'opposizione proposta: l'attrice aveva ricevuto la comunicazione della delibera di esclusione di socio in data 10 agosto 2023, con la conseguenza che il termine di 30 giorni iniziava a decorrere dal giorno 11 agosto 2023 e andava a concludersi il giorno 9 settembre 2023; ma la domanda di avvio del procedimento di mediazione all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna era stata presentata in data 11 settembre 2023 e la prima comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata alla società convenuta, era datata 14 settembre 2023. I convenuti contestavano l'applicabilità al termine della sospensione dei termini feriali e rilevavano l'inefficacia della prima comunicazione del 14 settembre 2023, in quanto inviata alla casella di posta elettronica certificata della società che l'attrice impediva ad *Parte_2* di utilizzare, con la conseguenza che lo stesso non aveva potuto averne conoscenza. La effettiva comunicazione dell'avvio del procedimento di mediazione, pertanto, era quella inviata il 6 ottobre 2023 dall'organismo di mediazione dopo la mancata presentazione della società al primo incontro fissato.

La società convenuta riassumeva le vicende della società, nella quale l'attrice era entrata quando l'attività era strutturata. Secondo la convenuta, nel periodo temporale intercorso tra lo scoperta della gravissima malattia e il decesso del socio *Persona_1* avvenuto il 15 marzo 2023, la sig.ra *Pt_1* cessando di condividere le scelte operative e gestionali e approfittando del grave stato di prostrazione psicofisica in cui erano caduti i sig.ri *Parte_2* e *Parte_3* iniziava ad assumere decisioni in via del tutto autonoma ed arbitraria, lasciando all'oscuro del suo operato gli altri soci e impedendo, nei fatti, ogni ben che minimo controllo dell'andamento della società e della situazione contabile.

Infatti la sig.ra *Pt_1* procedeva al cambio della password di accesso alla casella di posta elettronica certificata della società, che iniziava ad utilizzare come propria pec personale, al cambio delle passwords per l'accesso telematico ai conti correnti bancari della società, a stipulare i contratti per la banchettistica senza coinvolgere l'altro socio amministratore e a gestire in modo autonomo e arbitrario la società.

Ciò che era stato, ripetutamente, contestato alla sig.ra *Pt_1* era l'aver agito come se fosse stata l'unica amministratrice della società; tale comportamento arbitrario ed illegittimo era stato mantenuto anche dopo che l'attrice era stata formalmente diffidata e aveva ricevuto la comunicazione del veto ex art. 2257 c.c. posto dall'altro amministratore sig. *Parte_2*

La società ribadiva i motivi che avevano portato all'esclusione della socia: la *Pt_1* non aveva condiviso l'amministrazione e la gestione con l'altro socio amministratore sig. *Parte_2* e ciò nonostante il formale veto ex art. 2257 codice civile, comunicato alla sig.ra *Pt_1* con lettere in data

25.5.2023 e 19.6.2023, e più volte successivamente ribadito. Eppure, già con lettera del 19 aprile 2023 *Parte_2* aveva invitato l'attrice ad effettuare una periodica verifica contabile delle entrate e delle uscite, a portare a conoscenza di tutti i soci gli impegni già assunti, presenti e futuri e concordare e pianificare insieme l'attività di ristorazione e gli eventi di banchettistica, anche con riferimento agli acquisti di merci e alla determinazione dei vari corrispettivi per i servizi erogati dalla società; aveva comunicato la necessità di dotare di un registratore di cassa la piscina, attività collaterale all'agriturismo; aveva chiesto la disponibilità per esaminare in contraddittorio la contabilità relativa all'anno 2022 e il rendiconto annuale; aveva anche chiesto di procedere alla chiusura della posizione di coltivatore diretto del defunto *Persona_1* e di riaprirlo a nome *Pt_2* [...] Altra missiva era stata inviata il 17/5/2023. Entrambe erano rimaste senza risposta; anzi, il 22 maggio la *Pt_1* aveva comunicato che l'assicurazione dell'autovettura di proprietà aziendale non sarebbe stata rinnovata, diffidando i soci ad utilizzarla. *Parte_2* aveva replicato di essere anch'egli amministratore e di avere intenzione di rinnovare la polizza e si era visto costretto a porre il veto sulle ulteriori decisioni unilaterali della *Pt_1*

Ma questa, nonostante il veto posto da *Parte_2* aveva fatto installare l'impianto di telecamere di sicurezza nel perimetro del capannone, pagandola con il denaro della società e, successivamente, aveva fatto installare un nuovo portone del capannone, con una propria decisione e nonostante il veto dell'altro amministratore. Altre decisioni dello stesso tipo erano emerse dopo l'esclusione: la *Pt_1* senza alcuna preventiva condivisione, aveva licenziato il cuoco alle dipendenze della società, aveva effettuato acquisti di merci del tutto inutili o per utilizzo a favore esclusivamente del suo bene immobile (quale ad esempio l'acquisto di vari materiali ed attrezzature per la piscina, effettuato pochi giorni prima di inviare la comunicazione di revoca del comodato del bene a favore della società), aveva continuato ad utilizzare, anche decorsi 30 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione, il veicolo aziendale Rover targato FL163BR, procedendo all'acquisto del carburante mediante utilizzo del bancomat aziendale, mai riconsegnato.

Con denaro della società, la *Pt_1* aveva stipulato una polizza assicurativa a favore proprio e dei propri figli con *Controparte_2* e aveva acquistato e fatto installare nel bene immobile di sua esclusiva proprietà (il capannone, già concesso in comodato gratuito alla società il cui contratto era stato revocato dalla sig.ra *Pt_1* con comunicazione in data 04.04.2023) un nuovo portone automatizzato e un sistema di videosorveglianza.

Ancora, l'attrice aveva utilizzato il bene immobile di proprietà del defunto *Persona_1* e concesso in comodato alla società in via esclusiva quale abitazione sua e dei suoi figli, pur risultando anagraficamente residente presso l'abitazione di proprietà esclusiva del sig. *Parte_2* In effetti, il contratto di comodato non prevedeva affatto la riserva di abitazione dell'immobile da parte dei proprietari; inoltre, il capannone non può essere adibito a civile abitazione, mancando *in toto* dei requisiti edilizi. I convenuti precisavano che l'abitazione di *Parte_2* non risultava compresa tra i beni concessi in comodato gratuito alla *Controparte_1*

La *Pt_1* aveva escluso l'altro socio amministratore dal poter utilizzare la PEC della società, che era stata invece di fatto utilizzata come casella di posta elettronica certificata della sola sig.ra *Pt_1* che la utilizzava per comunicazioni personali.

L'attrice, anche dopo avere ricevuto la comunicazione del sig. *Parte_2* del veto ex art. 2257 codice civile, aveva continuato ad impegnare la società con la stipula di vari contratti, peraltro relativi anche a prestazioni a favore della stessa attrice: stipulando, all'insaputa degli altri soci, un contratto di assicurazione con *Controparte_2* in data 27 aprile 2023 per la polizza infortuni e

rischio morte con beneficiari la medesima sig.ra *Pt_1* e i di lei figli *CP_3* e *CP_4* un altro con la ditta *CP_5* avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di una serranda di grandi dimensioni zincata nel capannone già di proprietà del defunto sig. *Persona_1* poi caduto in successione a favore della moglie sig.ra *Pt_1* e dei due figli minori, e altri per fornitura e posa in opera di un selettore a chiave per automazione serranda, per fornitura di un impianto di videosorveglianza installato nel capannone di sua proprietà, nonché per la derattizzazione aree comuni, (contratto stipulato dalla sig.ra *Pt_1* in data successiva alla sua esclusione da socio e anche successivamente alla risoluzione del contratto di comodato gratuito a favore della società), e ancora per l'acquisto di accessori e impianti per la piscina, che però non risultavano essere stati inseriti tra i cespiti della società.

La *Pt_1* aveva licenziato il cuoco dell'agriturismo; inoltre aveva stipulato i contratti per la banchettistica i cui incassi, a seguito della verifica della contabilità, risultavano non avere generato gli introiti dovuti, probabilmente anche a causa del mancato versamento nelle casse sociali delle somme incassate in contanti dai clienti da parte della sig.ra *Pt_1*.

L'attrice si era arrogato il potere di gestire in totale autonomia la società, senza mai mettere a conoscenza degli altri soci quanto da lei svolto; in particolare, le richieste di rendicontazione non sono mai state evase e le informazioni di cui disponevano i soci *Parte_2* e *Parte_3* erano unicamente quelle tratte dall'analisi degli estratti dei conti correnti bancari e dall'Agenzia delle Entrate.

L'attrice si era resa inadempiente delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, così come stabilito dall'art. 2286 c.c.; né il suo comportamento era giustificato dall'inerzia degli altri soci: in effetti, la *Pt_1* aveva ignorato l'opposizione manifestata dall'altro amministratore ai sensi dell'art. 2257, comma 2, cod. civ., atto che avrebbe portato alla decisione sulle questioni della maggioranza dei soci.

I convenuti concludevano, quanto ai convenuti Sig.ri *Parte_2* e *Parte_3* in via preliminare, perché fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo agli stessi, con conseguente loro estromissione dal giudizio e, nel merito perché fosse accertata e dichiarata l'estraneità alla presente controversia dei sig.ri *Parte_2* e *Parte_3* e conseguentemente rigettata la domanda giudiziale proposta dall'attrice con riferimento alla posizione processuale dei convenuti sig.ri *Parte_2* e *Parte_3* in subordine, per il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice perché infondate in fatto e in diritto; per la convenuta *Controparte_1* [...], per il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice perché infondate in fatto e in diritto.

3. Dopo lo scambio delle memorie, con ordinanza dell'8/8/2024 il giudice istruttore rigettava le istanze istruttorie e fissava udienza per la rimessione della causa in decisione.

All'udienza del 5/1/2026 il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione.

4. L'impugnazione della delibera è fondata.

L'eccezione di tardività dell'opposizione è infondata.

I convenuti la fondano sulla seguente successione temporale: l'attrice aveva ricevuto la comunicazione della delibera di esclusione di socio in data 10 agosto 2023, quindi il termine di 30 giorni iniziava a decorrere dal giorno 11 agosto 2023 per scadere il giorno 9 settembre 2023; la

domanda di avvio del procedimento di mediazione all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna era stata presentata in data 11 settembre 2023 e la prima comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata alla società convenuta, era datata 14 settembre 2023.

L'eccezione non tiene conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in forza della quale il termine di trenta giorni decorreva dal 1 settembre 2023, cosicché la sospensione del termine in forza del procedimento di mediazione era intervenuta quando il termine non era ancora decorso; né può essere recepita la tesi secondo cui, poiché la PEC della società non era più a disposizione dell'altro amministratore, la convocazione del 14 settembre 2023 non poteva considerarsi valida: il termine in questione è di carattere formale e, per valutarne il rispetto, non possono essere avanzate considerazioni di carattere sostanziale, che attengono al merito del procedimento.

Risulta infondata anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei due soci *Pt_2* [...] e *Parte_3* si tratta del pieno rispetto del contraddittorio, tenuto conto che la delibera di esclusione impugnata è stata deliberata dai due soci *Parte_2* e *Parte_3* e – come risulta evidente – l'esclusione della *Pt_1* è conseguenza di reciproci addebiti tra i soci.

Nel merito, pare evidente che sia sostanzialmente inutile approfondire la fondatezza dei numerosi addebiti sinteticamente menzionati nella delibera di esclusione del socio e ampiamente analizzati nella comparsa di costituzione e risposta dei convenuti: l'attrice argomenta e in parte dimostra che la mancata collaborazione tra i soci era attribuibile (anche) al *Pt_2* e alla *Parte_3* e sostiene che, per buona parte, gli addebiti non sono stati provati o sono pretestuosi (si pensi, ad esempio, alla questione del capannone utilizzato come casa coniugale già prima della morte di *Per_1* [...]).

Piuttosto, la delibera di esclusione del socio oggetto di impugnazione deve essere valutata alla luce della distinzione tra gli obblighi del socio e quelli dell'amministratore: in effetti, anche nella società semplice la distinzione tra socio e amministratore è ben delineata: è prevista la possibilità che l'amministrazione della società spetti a più soci disgiuntamente ed è contemplata la revoca della facoltà di amministrare (art. 2259 cod. civ.), così come, in altra Sezione, è trattata l'ipotesi di esclusione del socio (art. 2286 cod. civ.). Si è chiarito che la revoca dell'amministratore e l'esclusione del socio, nelle società di persone, costituiscono situazioni affatto distinte, legate a presupposti non necessariamente coincidenti, sicché non è possibile sovrapporre la disciplina legale dell'una figura a quella dell'altra, né implica che l'eventuale revoca della carica di amministratore incida di per sé sul perdurare del rapporto sociale; è anche vero che il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dall'amministratore determinino, non solo la revoca del mandato, ma anche l'esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela della finalità e degli interessi dell'ente (Cass., sez. 1, 9 marzo 1995, n. 2736); ciò in quanto, indipendentemente dagli obblighi che incombono sull'amministratore-socio, vi è un obbligo fondamentale che deriva dalla sua qualità di socio, costituito dal dovere di non compiere atti che, per essere in contrasto con i fini della società, configurino insidia per la compagine sociale.

Nel caso in esame, pare evidente che alla *Pt_1* – come già osservato dal giudice istruttore con l'ordinanza di sospensione della delibera di esclusione della socia – vengano addebitate violazioni attinenti alla sua carica di amministratore, e non di socio; non a caso, i convenuti richiamano il

mancato rispetto delle regole poste dall'art. 2257, comma 2, cod. civ., con l'adozione di decisioni da parte dell'amministratrice senza tenere conto dell'opposizione dell'altro socio amministratore Pt_2 [...]

La condotta dell'amministratrice, peraltro, non risulta affatto – nemmeno nella delibera di esclusione – avere comportato un'insidia per la società, cioè un danno o il rischio di un fallimento.

L'esposizione dell'atto di citazione è chiarissimo nel collegare la condotta contestata dell'amministratrice alla delibera di esclusione della Pt_1 come socia: *“ciò che è stato, ripetutamente, contestato alla sig.ra Pt_1 è l'aver agito come se fosse stata l'unica amministratrice della società e che tale comportamento arbitrario ed illegittimo sia stato mantenuto anche dopo essere stata formalmente diffidata e avere ricevuto la comunicazione del veto ex art. 2257 c.c. posto dall'altro amministratore sig. Parte_2*

Pertanto, anche nell'inconcessa ipotesi che, prima del decesso del socio amministratore Per_1 [...] gli altri soci avessero concesso un po' di autonomia gestionale alla sig.ra Pt_1 soprattutto con riferimento all'organizzazione degli eventi di banchettistica, resta il fatto che, successivamente alla richiesta di riprendere una gestione condivisa della società e alla comunicazione del veto ex art. 2257 c.c., la sig.ra Pt_1 doveva immediatamente cessare di agire quale amministratore unico di fatto della società.

Tutto ciò, invece, non è avvenuto e ha comportato la necessità di procedere con l'esclusione del socio”.

Come si vede, nonostante la veemente contestazione del comportamento dell'amministratrice, non si paventa alcun pericolo per la società, né si quantifica alcun danno portato dalle decisioni della Pt_1

Il tema posto dai convenuti è e resta quello della partecipazione alle decisioni, a prescindere dal merito e dalla utilità o dannosità di quelle adottate dalla Pt_1 *“L'esercizio dell'opposizione comporta la devoluzione ai soci della decisione non tanto sull'opportunità dell'atto proposto, ma sulla fondatezza dell'opposizione, in merito alla quale dovrà esprimersi la maggioranza dei soci, determinata secondo il criterio della partecipazione agli utili.*

Nel caso in esame, quindi, la sig.ra Pt_1 invece di continuare ad arrogarsi il diritto di agire come padrone unico ed indiscusso della società, avrebbe dovuto rimettersi alla decisione della maggioranza dei soci, consentendo, peraltro, in sede di discussione, di valutare compiutamente i pro e i contro dei singoli atti gestori.

Pertanto, l'aver continuato pervicacemente nel proprio illegittimo comportamento, rappresenta, tra i vari indicati nella delibera di esclusione, il motivo principale e fondante della deliberazione assunta dagli altri soci”.

5. La delibera di esclusione del socio deve, pertanto, essere annullata: la eventuale responsabilità quale amministratrice non pare affatto – nemmeno nell'esposizione fatta nella comparsa conclusionale – essere trasbordata in atti che, per essere in contrasto con i fini della società, configurino insidia per la compagine sociale.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa).

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita:

1. annulla la delibera di esclusione del socio *Parte_1* dalla società *Controparte_1* *CP_1* agricola adottata il 3 agosto 2023 e ne ordina la reintegra nella società;
2. Condanna la società *Controparte_1*, *CP_6* e *Parte_3* al pagamento delle spese di lite in favore *Parte_1* che si liquidano in euro 7.616,00 per onorari, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.

Bologna, 8 giugno 2026

Il Giudice
Dott. Giacomo ROCCHI